

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente :

*« Articolo 4*

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e f) del regolamento (CEE) n. 2377/80, i termini "220 kg" e "Iugoslavia e/o Polonia e/o Ungheria" ivi figuranti sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti : "160 kg" e "Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica ceca e/o

Repubblica slovacca e/o Romania e/o Slovenia e/o Bulgaria". »

• *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*